

Tasso di interesse legale. Fissato al 5 per cento dal 1° gennaio 2023

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2022, il Decreto Mef del 13 dicembre 2022 (**di seguito riportato**) che modifica del saggio di interesse legale.

Il testo del **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2022**, recante: «*Modifica del saggio degli interessi legali*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio [decreto 13 dicembre 2021](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Giorgetti